

Ricorso proposto il 25 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica di Estonia**(Causa C-306/10)**

(2010/C 221/50)

*Lingua processuale: l'estone***Parti***Ricorrente:* Commissione europea (rappresentante: E. Randvere, M. van Beek, agente)*Convenuta:* Repubblica di Estonia**Conclusioni della ricorrente**

— dichiarare che la Repubblica di Estonia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 18 luglio 2005, 2005/47/CE ⁽¹⁾, [concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario] e non avendo vigilato affinché fosse concluso il relativo accordo fra le parti sociali, o non avendone informato la Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

— condannare la Repubblica di Estonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 27 luglio 2008.

⁽¹⁾ GU L 195, pag. 15.